

(N. 48-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 settembre 1948*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. Stampato N. 118)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO  
IL 24 GENNAIO 1949

**Modifiche alla composizione del Consiglio Superiore di Sanità  
ed a talune sue attribuzioni.**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 12 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio Superiore di Sanità è composto:  
di quattordici dottori in medicina e chirurgia, dei quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

in malariologia, due in medicina generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in fisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie;

di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

di un dottore in chimica;

di un farmacologo;

di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;

di due medici ospedalieri;

di un medico condotto;

di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di Istituti di clinica;

di un consigliere di Stato;

di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, di Grazia e Giustizia, della Marina Mercantile, dell'Industria e del Commercio, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Agricoltura e delle Foreste, dall'Alto Commissariato dell'Alimentazione e dall'Istituto Centrale di Statistica;

di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;

di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della Difesa;

nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il Segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il Direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il Direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica;

l'Ispettore generale dei servizi veterinari e un Ispettore generale chimico-farmacista

di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia;

di quattro medici condotti;

*Identico.*

di un giureconsulto;

*Identico.*

di un rappresentante medico dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;

*Identico.*

dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il Ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato;

il Direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei Lavori Pubblici;

il Capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

il Capo dell'Ispettorato medico del lavoro.

i Presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Il Consiglio superiore di sanità elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vice presidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.

È in facoltà dell'Alto Commissario di intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.

L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato.

#### Art. 2.

Alla lettera c) dell'articolo 14 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituita la seguente:

« c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle Finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'articolo 315 ».

#### Art. 3.

Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'articolo 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è elevato a lire dieci milioni.

È in facoltà dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione.

*Identico.*

#### Art. 2.

*Identico.*

#### Art. 3.

*Identico.*

p. Il Presidente della Camera dei Deputati

**FUSCHINI.**